



ALLEGATO L DIVIETO DI FUMO

Viste le normative vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995; Legge 16 Gennaio 2003 n. 3; Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004);

Visto l'ultimo comma art. 25 del R.D. 2316/34 ancora in vigore "...vieta ai minori di 16 anni di fumare in luogo pubblico...";

In considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successive integrazioni;

Visto il Regolamento d'Istituto;

E' stabilito per tutte le componenti scolastiche e per tutti coloro a qualsiasi titolo presenti a scuola

IL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI INTERNI E NEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL'IPSSEOA E DEL LICEO CLASSICO DI PRAIA A MARE.

Art. 1

L'osservanza delle normative da parte di tutte le componenti scolastiche è finalizzata all'interesse primario di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;

- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel POF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 2-

I soggetti responsabili della vigilanza sono individuati nel Dirigente Scolastico, nei Collaboratori del D.S., **Prof. Montemarano** (IPSSEOA), **Prof.ssa Barbiero** (Liceo Classico) con compito di sorveglianza durante l'intervallo e durante le varie attività previste dal P.T.O.F. È compito dei responsabili preposti:

vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;

vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

- Sono responsabili, altresì, del controllo dell'applicazione del divieto di fumo tutti i docenti e tutte le unità del personale ATA.

Art. 3

Il divieto di fumo, che vale anche per le sigarette elettroniche, vige in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.

Art. 4

Gli incaricati procederanno alla contestazione di eventuali infrazioni secondo la seguente procedura:

accertata la violazione, si accompagnerà il trasgressore nell'Ufficio del Dirigente Scolastico, per procedere alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore la cui identità dovrà essere accertata tramite il documento di identità personale, e che dovrà essere informato sulla possibilità di mettere a verbale le sue dichiarazioni;

- il verbale verrà redatto **in triplice copia (una per l'Istituto Scolastico, una per il trasgressore ed una per il Prefetto)**, firmato dal trasgressore e dall'accertante, una

copia va consegnata al trasgressore stesso, l'altra va consegnata all'Ufficio di Presidenza;

- al trasgressore andrà consegnato il bollettino di conto corrente postale per il pagamento della sanzione avente per causale "infrazione del divieto di fumo", ad avvenuto pagamento l'interessato dovrà consegnare l'attestazione del pagamento alla segreteria didattica;

nel caso che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, o rifiuti di fornire le proprie generalità, o non intenda sottoscrivere il verbale stesso e prenderne copia, sarà necessario identificarlo attraverso testimoni, procedere alla redazione del verbale stesso, indicando gli ulteriori fatti, che sarà notificato al domicilio dell'interessato con raccomandata postale AR unitamente al bollettino di conto corrente, a cura dell'Ufficio di Presidenza;

nel caso di attività fuori dell'Istituto, accertata l'infrazione, si procederà come indicato al rientro a scuola.

Art. 5

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

Art. 6

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 €.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l'oblazione consiste nel pagamento di 110,00 €.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440,00 €.

Art. 8

Per gli studenti minorenni il primo verbale di contestazione, senza sanzione amministrativa, sarà inviato agli esercenti la potestà genitoriale, con la sanzione disciplinare del Richiamo scritto del Dirigente Scolastico; in caso di reiterazione della trasgressione, il verbale di contestazione, unitamente alla sanzione amministrativa, sarà inviato agli esercenti la potestà genitoriale, con la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un minimo di 3 giorni.

Agli studenti maggiorenni in aggiunta alla sanzione amministrativa prevista, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina.

I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alla sanzione amministrativa prevista, possono essere sottoposti anche a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.